

10872/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

appalto di
opere pubbliche

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -

R.G.N. 12196/03

Dott. Paolo VITTORIA-Presidente di sezione -

Cron. 10872

Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -

Rep. 2897

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Ud. 08/04/08

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -

Dott. Antonio MERONE - Consigliere -

Dott. Renato RORDORF - Consigliere -

Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

I.A.C.P. - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI SALERNO, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DE CAROLIS 100, presso lo studio

dell'avvocato LUIGI GUARNIERI, rappresentato e difeso

dall'avvocato GIUSEPPE SUADONI, giusta delega a

2008 margine del ricorso;

399

- ricorrente -



contro

SA.CA. COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI S. MARIA MAGGIORE 11¹, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPAOLO GRECO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 248/02 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 26/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/08 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;

uditi gli avvocati Giuseppe MERLINO, per delega dell'avvocato Giuseppe SUADONI, Giampaolo GRECO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del motivo attinente la giurisdizione.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 novembre 1997 la SA.CA. Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno lo I.A.C.P. di Salerno chiedendo la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 23 settembre 1994, con il quale aveva assunto i lavori di completamento di alloggi E.R.P. nel Comune di Casalvelino, e la condanna dello stesso Istituto al pagamento della somma di L. 440.088.614, ovvero della diversa somma da determinare in corso di causa, a titolo di residuo prezzo dell' appalto, secondo le riserve formulate durante l' esecuzione dei lavori, oltre gli interessi ed il maggior danno ai sensi dell' art. 1224 c.c.

Il convenuto, costituitosi, eccepiva l' inammissibilità della domanda di pagamento in ragione della preclusione di cui all' art. 1453, comma 2, c.c., che non consente di chiedere l' adempimento del contratto una volta che ne sia stata invocata la risoluzione; in subordine eccepiva l' improponibilità della domanda stessa sia perché l' appaltatore, formulando tardivamente le riserve, era incorso in decadenza, sia perché il prezzo dell' appalto era stato determinato a *forfait globale chiuso*, onde non trovavano spazio le pretese avanzate dall' impresa circa i maggiori lavori eseguiti; spiegava inoltre domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della penale per il ritardo nell' esecuzione dell' opera.

Con sentenza del 4 novembre 1999 - 17 febbraio 2000 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda principale e di quella riconvenzionale, condannava lo I.A.C.P. al pagamento della somma di L. 238.154. 833, di cui L. 160.668.018 per la riserva n. 7 (avente ad

SA.CA. s.r.l.



oggetto pretese per ridotta produttività), oltre la rivalutazione monetaria dal 1° giugno 1995 alla data di pubblicazione della sentenza, con gli interessi legali sul capitale incrementato di un coefficiente pari alla metà di quello risultante dalla precedente rivalutazione monetaria, dal 17 aprile 1997 al soddisfo, e L. 77.486.815 per le restanti riserve, oltre IVA ed interessi legali dal 17 aprile 1997 al soddisfo; lo condannava inoltre al pagamento delle spese di lite e delle spese della consulenza tecnica di ufficio.

Avverso tale sentenza proponeva appello lo I.A.C.P. ed appello incidentale la SA.CA. Costruzioni s.r.l.

Con sentenza del 19 febbraio - 26 marzo 2002 la Corte di Appello di Salerno rigettava entrambe le impugnazioni, condannando lo I.A.C.P. al pagamento delle spese del grado. Osservava in motivazione detta Corte in relazione al primo motivo dell' appello principale, diretto a far valere l' inammissibilità della domanda di adempimento, in quanto proposta contestualmente e *conseguentemente* alla domanda di risoluzione del contratto, in violazione dell' art. 1453, comma 2, c.c., che la valutazione dell' effettivo intento dell' attrice, desumibile anche dal suo successivo comportamento processuale, nonché dalla circostanza che la medesima aveva già interamente eseguito il contratto, induceva a ritenere che essa avesse inteso proporre in via principale la domanda di adempimento e solo in via subordinata quella di risoluzione. Aggiungeva sul punto che, indipendentemente da tale ricostruzione della volontà dell' appaltatrice, in ogni caso a fronte della contestuale proposizione delle due domande alternative nessuna *mutatio libelli*, ma una mera precisazione del loro ordine logico era

Successo



ravvisabile nell' opzione espressa dall' appaltatrice in corso di causa per quella di adempimento, in funzione della quale era stata peraltro svolta tutta l' attività istruttoria.

Quanto al motivo di appello volto a denunciare la irritualità e tardività della riserva n. 7 relativa ai danni subiti per la sospensione dei lavori, osservava che correttamente l' appaltatrice aveva formulato detta riserva in data 15 marzo 1995, in calce ad un modulo di sospensione dei lavori, atteso che l' amministrazione non aveva mai formalizzato un ordine di sospensione, di fatto protrattasi sin dal momento della consegna; la riserva stessa appariva anche tempestiva, in quanto il fatto costitutivo e continuativo della pretesa si concretizzava nella stessa sospensione, imputabile allo I.A.C.P.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo I.A.C.P. deducendo quattro motivi. La SA.CA. Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la controversia in esame su richieste di pagamento di somme relative a revisione prezzi in tema di appalto di opere pubbliche. Si osserva al riguardo che la revisione non spetta immediatamente per effetto della sospensione dei lavori, ma assume consistenza di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, soltanto quando la sua spettanza derivi da apposita clausola contrattuale stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente alla entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37, ovvero quando l' amministrazione abbia adottato un espresso

SA.CA.



provvedimento attributivo o tenuto un comportamento tale da denotare un implicito riconoscimento della revisione.

Il motivo è inammissibile. Ed invero del tutto impropriamente il ricorrente prospetta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla revisione prezzi, invocando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tale materia la giurisdizione del giudice ordinario sussiste solo dopo il provvedimento della pubblica amministrazione che abbia attribuito la revisione, ovvero in presenza di uno specifico patto contrattuale (purchè anteriore all' entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37, che ne ha introdotto espressamente il divieto) che detta revisione preveda: va al riguardo osservato che nella specie la controversia non riguarda affatto la spettanza della revisione prezzi, bensì inerisce alla diversa pretesa, fatta valere dall' appaltatore - a fronte di una previsione contrattuale di determinazione del prezzo *a forfait globale chiuso* - di pagamento di un corrispettivo per ulteriori opere realizzate rispetto a quelle contrattualmente previste, nonché di ristoro dei maggiori oneri sostenuti a causa della sospensione dei lavori, resa necessaria dal comportamento asseritamente colpevole dello I.A.C.P.

E' peraltro ravvisabile un' ulteriore ragione di inammissibilità della censura in quanto sulla giurisdizione del giudice ordinario si è formato il giudicato interno, stante la mancata impugnazione dei capi della pronuncia del Tribunale contenenti la condanna al pagamento di somme a seguito dell' accoglimento di riserve diverse da quella di cui al n. 7. E' qui appena il caso di ricordare che il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa

Caracciolo



dalle Sezioni Unite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi inerenti alla giurisdizione, ovvero per effetto di declaratoria espressa sulla giurisdizione adottata dal giudice di merito e non investita da specifica impugnazione, anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione (v., *ex plurimis*, più di recente, S.U. 2006 n. 22427; 2005 n. 14546; 2005 n. 6637).

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, comma 2, c.c. e 183 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la domanda di adempimento formulata congiuntamente a quella di risoluzione del contratto.

Si osserva al riguardo che nell'atto introduttivo del giudizio la società attrice aveva avanzato contestuale domanda di risoluzione del contratto e di adempimento, con la richiesta di integrale pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dell'opera e per i maggiori costi sopportati, senza operare una scissione tra le due domande, in violazione della norma per prima richiamata, rendendo peraltro indeterminato il *petitum*, e si contesta il potere del giudice di scegliere tra le due domande tra loro incompatibili. Si aggiunge che non era neppure consentito alla parte mutare la domanda in corso di causa, dopo aver invocato senza riserve la risoluzione del contratto, e chiedere l'adempimento sulla base di un diverso apprezzamento del proprio interesse economico; così come non era consentita al giudice la postuma qualificazione del *petitum* attraverso la valutazione del comportamento processuale dell'attrice, così eludendo il sistema delle

Carisip



preclusioni e violando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Il motivo è infondato. Ed invero la sentenza impugnata ha affermato che correttamente il primo giudice, a fronte delle due domande apparentemente contraddittorie e sicuramente alternative contestualmente proposte dalla società attrice, aveva proceduto a verificare l' effettivo intendimento della stessa attrice, desumendolo dal suo successivo comportamento processuale - assunto quindi come mero elemento rivelatore della volontà della parte - e traendo altresì argomento dal rilievo che il contratto all' epoca della proposizione dell' azione era stato già interamente eseguito dall' appaltatrice, così che l' unica obbligazione in discussione era quella di pagamento del residuo prezzo in relazione ai maggiori oneri sostenuti, oggetto delle riserve esplicitate.

Va al riguardo ricordato che l' interpretazione della domanda giudiziale e l' apprezzamento del suo contenuto e della sua ampiezza costituiscono attività riservata al giudice di merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento in fatto, non è censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (v., tra le tante, Cass. 2007 n. 14751; 2006 n. 24495; 2006 n. 17451; 2006 n. 5491; 2006 n. 2467; 2005 n. 21208; 2005 n. 19475). Nella specie il ricorrente non ha formulato alcuna doglianza in ordine alla correttezza e congruità del percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, limitandosi a prospettare la violazione del secondo comma dell' art. 1453 c.c., in

Acciò.



ipotesi sostenibile solo una volta che fosse stata validamente contestata la motivazione resa in ordine alla definizione del *petitum*.

Così correttamente ricostruita l'effettiva intenzione della società di proporre in via principale la domanda di adempimento, perdono ogni rilievo le ulteriori deduzioni del ricorrente volte a prospettare una non consentita *mutatio libelli*, nonché la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, che in ogni caso la Corte di Appello ha escluso osservando che la mera chiarificazione dell'ordine logico delle domande contestualmente formulate costituiva attività non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. e che tutta l'attività istruttoria si era svolta nell'unica direzione della verifica di fondatezza e della quantificazione delle riserve, sul presupposto appunto della permanenza del rapporto contrattuale.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54 e 89 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 e del d.m. n. 145 del 2000, richiamati i principi generali in tema di tempestività delle riserve, si deduce l'errore della sentenza impugnata per non aver rilevato che la pretesa di pagamento di maggiori compensi conseguenti alla sospensione dei lavori contenuta nella riserva n. 7 era inammissibile o improponibile, atteso che l'appaltatore, per far valere detta pretesa, avrebbe dovuto iscrivere la riserva nei documenti contabili nel termine e nelle forme prescritte dalla legge. Più specificamente si sostiene che la riserva stessa era stata illegittimamente formulata in un modello prestampato del tipo *ordine di sospensione dei lavori* autonomamente compilato dall'appaltatore e da lui depositato presso la sede dell'Istituto e che

Devi



l' utilizzo di detto modulo era da considerare del tutto estraneo al procedimento amministrativo in questione, non essendo mai stata formalizzata una *sospensione* dei lavori.

Si deduce altresì che altrettanto erroneamente la sentenza impugnata ha mancato di considerare che tale riserva, avente ad oggetto la ridotta produttività dell' impresa per il periodo dal 5 settembre 1994, data di consegna dei lavori, al 31 maggio 1995, data in cui era divenuta operante la perizia di variante con la quale erano stati eliminati gli impedimenti evidenziati all' atto di detta consegna, era stata proposta con un documento unilaterale del 15 marzo 1995, trascritta ed esplicitata nel registro di contabilità il 4 aprile 1996, in occasione della firma del sesto s.a.l., e confermata nel conto finale. Si osserva al riguardo che la riserva avrebbe dovuto essere formulata nel momento in cui l' appaltatore aveva avuto conoscenza delle difficoltà realizzative che avrebbero comportato maggiori oneri, lasciando al momento della definizione di tali difficoltà, identificato con la data di sottoscrizione del documento di sottomissione, la quantificazione dei danni subiti, mentre la indicazione dell' esatto ammontare dell' onere economico era stata formulata nel registro di contabilità in un momento in cui la ridotta produttività era già cessata ed era ripreso il normale svolgimento dei lavori.

Il motivo è inammissibile. Ed invero l' articolata censura così sintetizzata si risolve in ampia parte nella enunciazione di principi di diritto relativi ai tempi ed alle modalità di formulazione delle riserve negli appalti di opere pubbliche ed in una reiterata denuncia di violazione di detti principi da parte della sentenza impugnata nel

F. Accardi



respingere le eccezioni di inammissibilità della riserva n. 7, senza in alcun modo investire il complesso percorso argomentativo svolto dalla Corte territoriale a sostegno della decisione adottata. Le affermazioni espresse in sentenza a fondamento della decisione sul punto possono essere soltanto intuitive, attraverso il riferimento contenuto nel motivo agli elementi di fatto che hanno caratterizzato lo svolgimento dell' appalto in oggetto o attraverso i riferimenti ai principi di diritto diffusamente evocati o ancora attraverso la trascrizione di brevi frammenti della motivazione, del tutto sganciati dal complessivo impianto motivazionale - che il principio di autosufficienza del ricorso imponeva di richiamare in termini di logicità e compiutezza - così da non consentire a questa Corte di procedere al controllo della sussistenza dei vizi denunciati.

Costituisce invero consolidato orientamento giurisprudenziale che ove nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione o falsa applicazione di legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le osservazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con dette disposizioni, o con l' interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o anche dalla dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di legittimità di individuare il collegamento di tali enunciazioni con le argomentazioni che sostengono la sentenza stessa e quindi di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (così, tra le tante, Cass. 2002 n. 5024; 2001 n. 6123; 2001 n. 721; 1999 n. 13359; 1999 n. 2750).

La scivola



Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., si sostiene che, avendo entrambe le parti concorso nel dare luogo alla lite, il primo giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese processuali e che la Corte di Appello, dopo aver rigettato sia l' appello principale che quello incidentale, ha illogicamente condannato soltanto l' I.A.C.P. al pagamento di dette spese, non considerando altresì che attraverso l' appello incidentale si era dato ulteriore impulso alla lite.

Il motivo è inammissibile. Ed invero in materia di regolamentazione delle spese processuali, nel sistema previgente alla sostituzione del secondo comma dell' art. 92 c.p.c., ad opera dell' art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio di cui all' art. 91 c.p.c., mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non richiede specifica motivazione, la valutazione della opportunità della compensazione totale o parziale di dette spese nell' ipotesi di soccombenza reciproca o nella ricorrenza di altri giusti motivi (Cass. 2008 n. 3218; 2008 n. 2397; 2007 n. 15882; 2006 n. 24495; 2006 n. 9262; 2006 n. 264). Sfugge pertanto ad ogni censura la pronuncia impugnata per aver confermato la statuizione di condanna dell' I.A.C.P. alle spese del giudizio di primo grado e condannato lo stesso Istituto, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.

Laurea



La Corte di Cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7.100,00, di cui € 7.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili l' 8 aprile 2008.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Gabriele Meade

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lombardi

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]

Depositata in Cancelleria



oggi, 30 APR. 2008

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]